



Città di Potenza

Unità di Direzione Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali

Convenzione per l'accettazione dei buoni spesa emessi dal Comune per l'acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l'igiene e farmaci.

TRA

Comune di Potenza, con sede in Piazza Matteotti, rappresentato dal Dott. Vito Di Lascio, Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi alla Persona in forza del Decreto sindacale n. 120 del 28 dicembre 2020, domiciliato per le funzioni attribuite presso la sede comunale, di seguito nel presente atto denominato "COMUNE"

e

l'Impresa _____, con sede in _____ Via _____ n. _____, iscritta al Registro dell'imprese _____ P.IVA/C.F. _____, PEC/M _____ in persona del titolare o legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____, residente _____ in Via _____ n. _____ di seguito nel presente atto denominata "ESERCIZIO COMMERCIALE".

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto l'accettazione e la gestione dei Buoni Spesa emessi dal Comune, in favore dei beneficiari dallo stesso individuati, per l'acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

Art.2 - Modalità di utilizzo.

I buoni spesa sono rilasciati dal Comune e potranno essere spesi, presso gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie convenzionati, entro il 30 giugno 2021.

Art.3 - Condizioni.

I buoni spesa costituiscono titolo di legittimazione per il possessore "beneficiario" all'acquisto dei soli prodotti di prima necessità di seguito elencati:

- 1) prodotti alimentari e bevande, con tassativa esclusione delle bevande alcoliche e superalcoliche;
- 2) prodotti per l'igiene personale e dei bambini e/o della casa;
- 3) farmaci e prodotti farmaceutici,

per un importo complessivamente non superiore al valore del buono riconosciuto al beneficiario e con esclusione di ogni eventuale ulteriore onere applicabile dall'esercente.

E' fatto divieto agli esercenti l'accettazione dei buoni quale corrispettivo per

l'acquisto di altri prodotti non destinati agli usi di cui al precedente capoverso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: bevande alcoliche o superalcoliche, cosmetici, abbigliamento, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica e articoli da regalo, ecc...).

I buoni spesa possono essere accettati entro e non oltre la data di cui all'art.2, non sono rimborsabili né convertibili in denaro, nemmeno a titolo di "resto" e non sono cedibili a terzi né commerciabili.

L'esercizio commerciale si impegna ad accettare i "buoni spesa digitali" emessi dal Comune ed identificati con un QRCode, ai fini dell'acquisto dei beni di cui al presente articolo da parte dei soggetti beneficiari.

L'esercizio commerciale, a fronte della spesa effettuata dal beneficiario, provvederà, per il tramite di apposita piattaforma digitale resa disponibile dal Comune, a verificare la validità ed il valore spendibile del buono spesa esibito, a mezzo scansione del QRCode, e a detrarre l'importo totale o parziale speso. L'avvenuto pagamento a mezzo buono spesa sarà confermato dalla ricezione di un messaggio. La rendicontazione dei pagamenti ricevuti a mezzo buoni spesa digitali è disponibile in tempo reale e per periodi di riferimento personalizzabili

Art.4 - Gestione e rendicontazione.

I buoni spesa, nella misura in cui sono utilizzati dai beneficiari, sono rimborsati all'esercizio commerciale dal Comune per il loro intero valore nominale.

L'esercizio commerciale all'atto dell'utilizzo del buono spesa emetterà uno scontrino da cui risulti l'importo corrisposto a mezzo buono spesa e che sarà rilasciato al beneficiario acquirente.

L'esercizio commerciale, con periodicità quindicinale o mensile, provvederà ad emettere nei confronti del Comune idoneo documento fiscale, escluso dal campo di applicazione IVA, con l'indicazione del codice univoco L9QRU5 e con indicazione del numero complessivo delle operazioni di utilizzo dei buoni spesa registrate nel periodo di riferimento e dell'importo di cui si richiede il pagamento, come desumibili dalla piattaforma di gestione dei buoni digitali.

Art.5 - Pagamenti.

Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, provvederà alla liquidazione delle somme richieste, previa verifica sulla piattaforma della corrispondenza degli importi richiesti per il periodo considerato.

Il Comune provvederà alla liquidazione di quanto dovuto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'esercente in calce alla presente convenzione sottoscritta e trasmessa all'Amministrazione.

Art.6 - Durata Convenzione.

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 30/06/2021 e potrà essere prorogata, alle medesime condizioni, in relazione all'efficacia dei provvedimenti governativi e alla disponibilità del fondo a ciò dedicato. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento: per inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa.

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata nel termine non inferiore a 10 giorni lavorativi.

Art.7 - Controlli.

Il Comune effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso all'esercente limitatamente ai prodotti venduti che risultassero all'atto del controllo non conformi a quanto indicato all'art.3, precludendo altresì in tale ipotesi l'ulteriore fruizione del buono da parte del beneficiario.

Art.8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

È fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese interessate alla fornitura, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Riservatezza dati.

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione delle attività di vendita di propria competenza è tenuto al rispetto della normativa in materia di "privacy", ai sensi del GDPR REG. UE 679/2016.

Art. 10 - Responsabilità.

Il Comune non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dall'Esercente o dal personale dipendente o collaboratore dello stesso.

Il Comune s'impegna ad informare i "beneficiari" con ogni opportuno mezzo circa il corretto funzionamento del servizio.

Art. 11 - Foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Potenza.

Il Legale rappresentante
Esercizio commerciale

Il Dirigente
U.D. Servizi alla Persona